



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2011, n. 760

Individuazione della struttura competente alla formulazione del parere tecnico-amministrativo per l'approvazione dei Piani delle aree protette regionali e nazionali.

L'Assessore alla Qualità del Territorio -Assetto del Territorio, Paesaggio, Aree Protette e Beni Culturali, Urbanistica, Politiche abitative, Angela Barbanente, di concerto con l'Assessore alla Qualità dell'ambiente -Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica, Politiche energetiche, Politiche di differenziazione, recupero e riuso dei rifiuti, Bonifiche, Foreste, Lorenzo Nicastro e con l'Assessore alle Risorse agroalimentari -Agricoltura, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca, Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

La Legge Quadro sulle Aree Protette del 6 dicembre 1991 n. 394, disciplina l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, nell'ottica della loro tutela e valorizzazione.

In particolare, al titolo secondo, articoli da 8 a 12, vengono definite le modalità di istituzione, gli organismi dell'Ente, gli strumenti regolamentari e di pianificazione delle attività dei Parchi.

L'articolo 12 rubricato "Piano per il parco", integrato e modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al comma 3 prevede "Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge.

La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco" e al comma 4: "Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva".

In attuazione della Legge Quadro n. 394/91, la Regione Puglia ha approvato la L.R. n. 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", che definisce le aree protette pugliesi e disciplina le forme di gestione, regolamentazione e pianificazione delle stesse.

In particolare l'articolo 20 regola le modalità di approvazione del piano del parco.



Considerato che risulta necessario assicurare l'ideazione istruttoria tecnico - amministrativa a supporto dei successivi atti di competenza della Giunta Regionale di cui all'art. 20, comma 5, della L.R. n. 19/97 e ss.mm.ii. per i piani delle aree protette regionali e all'art. 12 c. 3 della Legge Quadro n. 394/91 e ss.mm.ii. per i piani dei parchi nazionali.

Considerato che l'art. 23 della L.R. n. 19/97 rubricato "Ufficio Parchi e Riserve Naturali-Vigilanza" stabilisce che "Le funzioni amministrative regionali (...) vengono espletate dall'Ufficio Parchi e riserve naturali dell'Assessorato regionale all'Ambiente" e che la norma, alla lettera b, pone in capo all'Ufficio Parchi il ruolo di coordinamento delle iniziative e delle attività regionali volte al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, ai fini della sua tutela e gestione.

Considerato, inoltre, che l'"Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione in Puglia della Legge Regionale n. 19/1997 e delle Leggi istitutive delle aree naturali protette regionali", previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1366 del 3.08.2007 (pubblicata nel BURP del 6.9.2007 n. 124) individua la Regione "quale soggetto responsabile delle attività di vigilanza sugli Enti di gestione delle Aree Protette regionali (...) e che "le predette funzioni amministrative sono svolte (...) dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali del Settore Ecologia".

Considerato, infine, che nel corso della conferenza per la programmazione del sistema regionale per la conservazione della natura, svoltasi in Regione Puglia alla presenza delle aree protette pugliesi, in data 20 dicembre 2010, in virtù dell'atto di indirizzo su citato, la Regione Puglia ha concordato con gli Enti di gestione l'esigenza di provvedere in tempi brevi alla definizione degli strumenti di attuazione, necessari a porre in atto le finalità delle aree protette, ovvero:

- il Piano per il Parco, di cui all'articolo 20 della L.R. n. 19 del 1997, che deve garantire la tutela dei valori ambientali e naturali;
- il Piano pluriennale economico-sociale, di cui all'articolo 21 della L.R. n. 19 del 1997, attraverso cui promuovere le attività compatibili;
- il Regolamento, di cui all'articolo 22 della L.R. n. 19 del 1997, che deve disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco.

Ritenuto necessario provvedere alla definizione del predetto parere tecnico-amministrativo mediante individuazione di una specifica struttura tecnica inter-assessorile che comprenda l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, il Servizio Assetto del Territorio ed il Servizio Agricoltura, sotto il coordinamento del Direttore dell'Area Area Politiche per la mobilità e qualità urbana, che garantisca il necessario approccio multidisciplinare alla definizione dei piani.

Sentito, per le vie brevi, il Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi dall'art. 4, comma 4 lett. a) della l.r. n. 7/1997, nonché ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 17/2000.

Copertura finanziaria ai sensi della Legge Regionale n° 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;



letta la relazione del Dirigente del Servizio Ecologia;

l'Assessore alla Qualità del Territorio, di concerto con l'Assessore alla Qualità dell'ambiente e con l'Assessore alle Risorse agroalimentari, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del territorio, di concerto con l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e l'Assessore alle Risorse agroalimentari;

vista la dichiarazione sottoscritta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare tutto quanto in premessa indicato;
 2. di istituire una struttura tecnica inter-assessorile che comprenda l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, il Servizio Assetto del Territorio ed il Servizio Agricoltura, sotto il coordinamento del Direttore dell'Area Area Politiche per la mobilità e qualità urbana, deputata alla definizione del parere tecnico-amministrativo di cui all'art. 20 c. 5 della L.R. n. 19/97 e ss.mm.ii. per i piani delle aree protette regionali e all'art. 12 c. 3 della Legge Quadro n. 394/91 e ss.mm.ii. per i piani dei parchi nazionali;
 3. di dare mandato ai dirigenti del Servizio Assetto del Territorio ed del Servizio Agricoltura di individuare, sulla base delle specifiche competenze richieste dal carattere multidisciplinare del piano, i rispettivi rappresentanti, quali componenti della struttura tecnica di cui al punto sub 2;
 4. di dare mandato al Direttore dell'Area Area Politiche per la mobilità e qualità urbana, in qualità di coordinatore della suddetta struttura tecnica, di nominare il Responsabile Unico del Procedimento e di adottare gli eventuali e successivi atti necessari;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, nonché sul portale ambientale della Regione puglia
<http://ecologia.regione.puglia.it>;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola